



## **Modifica delle istruzioni LStrI** **La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2022.**

Gli adeguamenti riguardano essenzialmente gli ambiti seguenti:

- cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente (parità di trattamento statuto S);
- competenze linguistiche (precisazione);
- entità dell'ammanto che dovrà essere coperto dalle prestazioni complementari (aggiornamento della giurisprudenza);
- gravi motivi personali ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI (aggiornamento della giurisprudenza);
- considerazione di una sentenza del Tribunale federale concernente la carcerazione Dublino;
- competenza per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 36 OASA (precisazione).

### **N. 3.1.8.2.4**

#### **Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente**

[...]

Le persone ammesse provvisoriamente sono considerate lavoratori indigeni e beneficiano pertanto della priorità rispetto ai cittadini di Stati terzi (art. 21 cpv. 2 lett. d LStrI). La loro attività lucrativa va pertanto agevolata e incoraggiata.

All'interno dello Stato maggiore Asilo, la SEM, la CDOS e la CDDGP hanno convenuto di agevolare il cambiamento di Cantone per le persone titolari dello statuto di protezione S in modo da consentire loro di svolgere un'attività lucrativa o seguire una formazione professionale di base o terziaria in un altro Cantone (si veda la circolare [«Statuto di protezione S: informazioni aggiornate sull'attribuzione cantonale e il cambiamento di Cantone»](#) del 22 aprile 2022). Si sono inoltre espresse a favore di una disciplina analoga nei riguardi delle persone ammesse provvisoriamente.

Conformemente a questa decisione dello Stato maggiore Asilo, pertanto, la SEM autorizza di norma il cambiamento di Cantone delle persone ammesse a titolo provvisorio, sempreché i due Cantoni interessati vi acconsentano e siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- la persona interessata non percepisce l'aiuto sociale né per sé né per i propri familiari;  
e
- il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi oppure, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza (in virtù dell'art. 16 cpv. 2 lett. f della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, non è considerato adeguato un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro).



Con l'entrata in vigore del nuovo articolo 85b P-LStrI, a queste condizioni si avrà diritto di cambiare Cantone per svolgere un'attività lucrativa di durata indeterminata o completare una formazione professionale di base nell'altro Cantone; non sarà quindi più necessario il consenso dei Cantoni interessati.<sup>1</sup>

[...]

[...]

### **N. 3.3.1.3**

#### **Competenze linguistiche (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI)**

Per competenza linguistica s'intende in generale la capacità di esprimersi in una lingua nazionale nella vita quotidiana. Gli stranieri devono essere in grado di interagire nella lingua nazionale parlata nel loro luogo di residenza. Il legislatore attribuisce un'importanza di rilievo a un minimo di integrazione linguistica degli stranieri. Esiste un importante interesse pubblico all'acquisizione di conoscenze minime di una lingua nazionale, le quali sono fondamentali per l'integrazione delle persone immigrate e per la coesione sociale in generale (sentenza 2C\_1030/2020 del TF dell'8 dicembre 2021 consid. 5.3.1 segg.).<sup>2</sup>

[...]

[...]

Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se è data una delle situazioni riportate di seguito alle lettere a-d. Nelle altre costellazioni va stabilito caso per caso se sono date le competenze linguistiche necessarie per l'ammissione ai sensi dell'articolo 58a LStrI, segnatamente:

- nei casi di rigore (cfr. n. 5.6.10.1);
- per ammissioni dovute a interessi pubblici (cfr. n. 5.5); o
- ammissioni legate al mercato del lavoro (cfr. [cap. 4](#) «Soggiorno con attività lucrativa», p. es. n. 4.3.6),:
  - si veda il [capitolo 4](#) numero 4.3.5 per quanto riguarda le condizioni personali (compresa la lingua),
  - si veda il [capitolo 4](#) numero 4.3.7 per quanto riguarda le condizioni specifiche per l'ammissione di consulenti e insegnanti (compresa la lingua).

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

---

<sup>1</sup> FF 2021 2999

<sup>2</sup> Introdotta dalla [modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022](#).



#### **N. 5.7.2.4**

#### **Permesso di soggiorno di breve durata per la presumibile durata dell'indagine di polizia o del procedimento giudiziario (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 OASA)**

[...]

[...]

[...]

Se la vittima non è stata sfruttata sul territorio di un Cantone, la competenza non incombe all'autorità di migrazione di quel Cantone: la SEM nega la propria approvazione giacché a priori non sono soddisfatte le condizioni previste dal diritto federale.

Per ridurre al minimo qualsiasi rischio di contatto tra la vittima e gli autori o per garantire le prestazioni di aiuto in assenza di istituzioni adeguate in un dato Cantone, può essere necessario allontanare la vittima dal Cantone competente per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 36 OASA. In questo caso, il soggiorno fuori dal Cantone competente, indipendentemente dalla sua durata, non costituisce un cambiamento di Cantone (art. 68 cpv. 2 OASA).<sup>3</sup> Il Cantone di alloggio non ha nessuna competenza in materia di permessi.

[...]

#### **N. 6.3.1.3**

#### **Mezzi finanziari: né aiuto sociale né prestazioni complementari**

[...]

[...]

Lo straniero domiciliato in Svizzera non deve ricevere prestazioni complementari e non dovrà avervi diritto in seguito al ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI). La valutazione della mancata percezione di prestazioni complementari si fonda, per analogia, sui criteri sviluppati per valutare il rischio di dipendenza dall'aiuto sociale (sentenza TF 2C\_309/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 5.5).<sup>4</sup> Nel quadro di questa valutazione, si deve stabilire l'ammanto che in futuro dovrebbe essere coperto dalle prestazioni complementari se la persona che si è trasferita dovesse rimanere presso la persona già domiciliata in Svizzera. Pertanto, l'importo dell'ammanto è giuridicamente rilevante. Nel valutare l'eventuale rischio di dipendenza da prestazioni complementari, se l'ammanto è esiguo vanno posti requisiti di prova meno esigenti per quanto riguarda un presunto reddito futuro (sentenza TF 2C\_795/2021 del 17 marzo 2022 consid. 4.2.4 con rimando alla sentenza 2C\_309/2021 del 5 ottobre 2021, consid. 6.4.1).

[...]

#### **N. 6.15.3.1**

#### **Figli comuni**

Il mantenimento, dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, del rapporto parentale con un figlio avente diritto a soggiornare in Svizzera può costituire un motivo grave (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI) per rimanere in Svizzera (DTF 143 I 21 consid. 4.1).

Determinanti sono anche le circostanze che hanno condotto allo scioglimento dell'unione coniugale e il fatto che si possa escludere un abuso di diritto. I figli nati fuori matrimonio da una

<sup>3</sup> Introdotto dalla [modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022](#).

<sup>4</sup> Introdotto dalla [modifica delle direttive LStrI del 1° marzo 2022](#).



relazione parallela con un terzo, che non hanno relazioni con il padre (sociale), non rientrano nella nozione di «figli comuni», la quale, senza altri motivi (violenza coniugale, reintegrazione sociale fortemente compromessa nel Paese di provenienza, ecc.), potrebbe richiedere la presenza della moglie divorziata e dei figli (DTF 143 I 21 consid. 4.2.1).

Nel valutare se prevale l'interesse personale di un genitore straniero a rimanere in Svizzera occorre considerare come standard minimi i criteri sviluppati in relazione all'articolo 8 numero 1 CEDU (sentenza TF 2C\_934/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 4.2). Per i criteri secondo l'articolo 8 numero 1 CEDU si veda il numero 6.17.2.4.2.

#### **a) Legame affettivo stretto genitore-figlio**

Rilascio o proroga del permesso a un genitore straniero che non ha l'autorità parentale su un figlio titolare di un diritto di residenza nel nostro Paese:

- Per un genitore straniero che non ha l'autorità parentale sul figlio titolare di un diritto di residenza garantito in Svizzera e che è già stato titolare di un permesso di dimora grazie a un matrimonio, nel frattempo dissolto, con un cittadino svizzero o con un titolare del permesso di domicilio, il requisito di rapporti affettivi particolarmente intensi è considerato già soddisfatto se i contatti personali del genitore con il figlio sono effettivamente curati nel quadro di un diritto di visita usuale conforme ai criteri vigenti (DTF 144 I 91 consid. 5.2.1; DTF 139 I 315 consid. 2.5).
- Si continuerà invece a esigere un rapporto particolarmente stretto con il minore se il genitore straniero che non ha l'autorità parentale chiede per la prima volta un permesso di dimora: in questi casi continua ad essere richiesto un diritto di visita generoso, dove per «generoso» s'intende «chiaramente al di sopra delle condizioni usuali». In ogni caso il diritto di visita dev'essere esercitato in maniera continua e armoniosa. L'entità formale del diritto di visita è determinante soltanto laddove il diritto di visita è effettivamente esercitato. L'autorità competente deve pertanto imperativamente accertare, tramite i provvedimenti del caso, l'esistenza di contatti personali (DTF 139 I 315 consid. 2.5; sentenza TF 2C\_728/2014 del 3 giugno 2015, consid. 3.3).

Rilascio o proroga del permesso a un genitore straniero che ha l'autorità parentale su o la custodia di un figlio titolare di un diritto di residenza nel nostro Paese

- Per motivi dettati dal diritto di famiglia, in linea di principio i minori condividono, sotto il profilo del diritto in materia di stranieri, la sorte del genitore che detiene l'autorità parentale; devono, pertanto, lasciare la Svizzera con il genitore se quest'ultimo non gode (più) di un diritto di soggiorno (DTF 143 I 21 consid. 5.4).
- Nel caso di un genitore che ha l'autorità parentale su o la custodia di un figlio titolare di un diritto di residenza in Svizzera, il permesso va rilasciato unicamente in circostanze particolari, giacché serve esclusivamente ad agevolare l'esercizio del diritto di visita tra il figlio e l'altro genitore (DTF 137 I 247 consid. 4.2.3; DTF 143 I 21 consid. 5.2).

#### **b) Legame economico stretto genitore-figlio**

- Il legame economico è considerato stretto se la persona straniera interessata versa interamente gli importi definiti nel quadro della procedura civile. Vanno considerate anche le prestazioni in natura. Occorre inoltre distinguere se la persona straniera non adempie ai suoi obblighi perché non è autorizzata a lavorare o non è in grado di lavorare per motivi di salute, oppure se, per pura indifferenza, non cerca un lavoro che le



consentirebbe di contribuire al mantenimento del figlio. È importante stabilire se la persona tenuta al mantenimento non si sforza di conseguire un reddito che le consenta di adempiere ai suoi obblighi o se, al contrario, pur facendo tutto ciò che è possibile e ragionevolmente esigibile, non è oggettivamente in grado di guadagnare di più (formazione insufficiente, difficile situazione sul mercato del lavoro, cura dei figli, ecc.). Anche un importo di natura meramente simbolica, versato spontaneamente e regolarmente come riconoscimento dei doveri corrispondenti, può bastare, nel contesto generale, per presumere l'esistenza di un legame economico sufficientemente stretto (sentenza TF 2C\_904/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2).

- Nel caso in cui la cifra corrisposta per il mantenimento ammonti a 500 franchi, il rapporto economico è comunque sufficientemente stretto, seppur di poco (sentenza TF 2C\_934/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 4.5.1).

### **c) Distanza tra la Svizzera e lo Stato in cui dovrebbe recarsi la persona straniera**

Distanza che consente di mantenere il rapporto

- Kosovo (sentenza TF 2C\_818/2018 del 25 novembre 2019 consid. 4.5)
- Tunisia (sentenza TF 2C\_125/2021 del 17 agosto 2021 consid. 5.3.2)
- Bosnia e Erzegovina (sentenza TF 2C\_934/2021 del 15 febbraio 2022 consid. 4.6.3)

Distanza che rende concretamente impossibile mantenere il rapporto

- Messico (DTF 144 I 91 consid. 5.2.3 con rimando alla DTF 139 I 315)
- Angola (sentenza TF 2C\_493/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 4.1)
- Nigeria (sentenza TF 2C\_728/2014 del 3 giugno 2015 consid. 4.2)

### **d) Condotta irreprensibile**

- Il criterio della condotta irreprensibile è applicato rigorosamente e finora la prassi è stata leggermente allentata soltanto in casi eccezionali (sentenza TF 2C\_635/2016 del 17 marzo 2017 consid. 2.1.3).
- In caso di reati (minori) contro l'ordine pubblico (delinquenza minore ai sensi della legge sugli stranieri o sull'ordine pubblico; breve periodo di fruizione dell'aiuto sociale senza colpa, ecc.), il criterio della condotta irreprensibile può essere ponderato in minor misura, in modo che prevalgano gli altri criteri (intensità effettiva del legame affettivo o economico con il figlio, regolamentazione delle relazioni familiari sotto il profilo del diritto civile, durata della relazione e del soggiorno, grado di integrazione di tutte le parti coinvolte, interesse superiore del minore, ecc.; sentenza TF 2C\_904/2018 del 24 aprile 2019 consid. 5.2).
- La condotta non è considerata irreprensibile qualora la persona interessata percepisca o abbia percepito a lungo termine prestazioni dell'aiuto sociale in un modo a lei imputabile (sentenze TF 2C\_234/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 2.4.3; 2C\_870/2018 del 13 maggio 2019 consid. 4.3).



## **N. 9.9**

### **Carcerazione Dublino (art. 76a LStrI)**

[...]

Il regolamento Dublino III riduce i termini di trattamento nel quadro della procedura Dublino in caso di carcerazione. L'articolo 28 del regolamento Dublino III contempla due possibilità di carcerazione per garantire il trasferimento nello Stato Dublino responsabile: il trattenimento prima o durante l'accertamento dello Stato Dublino responsabile della presa in carico (cfr. n. 9.2.2) e il trattenimento per garantire il trasferimento in tale Stato (cfr. n. 9.2.3).

#### **N. 9.9.1**

##### **Condizioni generali per la carcerazione Dublino**

La carcerazione amministrativa nel quadro della procedura Dublino mira a garantire la preparazione della decisione e l'esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente. Può essere disposta in qualsiasi momento purché siano soddisfatti i requisiti seguenti (art. 76a cpv. 1 LStrI):

- indizi concreti secondo l'articolo 76a capoverso 2 LStrI fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento, fuggendo o passando alla clandestinità: si tratta, nello specifico, del rifiuto di conformarsi a prescrizioni e decisioni o di ottemperare a ordini impartiti dalle autorità, della presentazione di più domande d'asilo sotto diverse identità, della messa in pericolo o minaccia della sicurezza interna o esterna e dell'ordine pubblico della Svizzera nonché di false indicazioni (questi motivi sono quasi identici a quelli previsti per la carcerazione preliminare, di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. a, b, c, f, g, h e 1<sup>bis</sup> e per la carcerazione in vista di rinvio coatto, di cui all'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 LStrI);
- la carcerazione è proporzionale, ossia appropriata, necessaria, adeguata e ragionevole; non devono esistere altre misure meno incisive che consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e la durata della carcerazione dev'essere quanto più breve possibile. Nella DTF 143 I 147, il Tribunale federale ha ritenuto che il collocamento di minori di 15 anni in istituzione e la carcerazione dei loro genitori in vista dell'allontanamento violano il diritto al rispetto dell'unità della famiglia ai sensi dell'articolo 8 CEDU. Considerati gli interessi del minore, una tale ingerenza nella vita della famiglia non è proporzionale ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 CEDU, a meno che la carcerazione venga ordinata quale *ultima ratio*, dopo aver scartato altre misure meno incisive previo esame approfondito e nel rispetto meticoloso del principio di celerità (consid. 4).
- *Abrogato*

[...]

[...]

*Abrogato*

##### **N. 9.9.1.1 Abrogato**



### **N. 9.9.2**

#### **Carcerazione Dublino per preparare la decisione («carcerazione preliminare» nell'ambito della procedura Dublino)**

La durata massima della carcerazione Dublino per preparare la decisione è di sette settimane (art. 76a cpv. 3 lett. a LStrl), di cui:

- quattro settimane a contare dalla domanda d'asilo per presentare la richiesta di presa in carico;
- [...]
- al massimo una settimana per vagliare la risposta e innescare le fasi procedurali successive (p. es. redazione e notifica della decisione di non entrata nel merito con decisione di allontanamento; ordine della carcerazione in vista di rinvio coatto).

[...]

Se lo Stato Dublino richiesto rifiuta la presa in carico e la Svizzera non approva tale decisione, è applicabile una speciale procedura di risoluzione delle controversie (procedura di riesame della competenza Dublino). Anche durante questa procedura può essere ordinata la carcerazione Dublino. La carcerazione Dublino può essere prorogata di un periodo massimo equivalente alla durata massima di questa procedura, ossia di al massimo cinque settimane (art. 76a cpv. 3 lett. b LStrl).

#### **N. 9.9.2.1 Abrogato**

### **N. 9.9.3**

#### **Carcerazione Dublino per garantire la procedura di trasferimento («carcerazione in vista di rinvio coatto» nel quadro della procedura Dublino)**

Per garantire il trasferimento nello Stato Dublino competente, lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo sei settimane a contare dalla notifica della decisione o dalla fine dell'effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico (art. 76a cpv. 3 lett. c, LStrl).

La CGUE ha precisato la durata di carcerazione autorizzata secondo l'articolo 28 del Regolamento Dublino III ([sentenza Amayry, C-60/16 del 13 settembre 2017](#)):

- il termine massimo di sei settimane entro il quale dev'essere eseguito il trasferimento si applica unicamente nel caso in cui *lo straniero interessato è già in stato di trattenimento* al momento dell'accettazione tacita o esplicita della richiesta di presa in carico o della fine dell'effetto sospensivo del ricorso (n. 39).
- se *lo straniero interessato è in stato di trattenimento dopo* l'accettazione tacita o esplicita della richiesta di presa in carico, può essere mantenuto in carcere per al massimo due mesi [durante i quali è possibile eseguire validamente il trasferimento], sempreché, da un lato, la durata della carcerazione non superi il tempo necessario all'espletamento della procedura di trasferimento, stabilito in considerazione delle esigenze concrete di questa procedura per ogni caso specifico e, dall'altro lato, questa durata non si estenda al di là di sei settimane a contare dalla fine dell'effetto sospensivo dell'eventuale ricorso (n. 49).

Nella sentenza 2C\_610/2021 dell'11 marzo 2022 destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale giunge alla conclusione che, secondo la giurisprudenza della CGUE, la possibilità di



carcerazione è limitata a sei settimane a contare dalla fine dell'effetto sospensivo o del carattere esecutivo della decisione di trasferimento (consid. 4.2.4). Conclude inoltre che l'articolo 76a capoverso 4 LStrI non si applica giacché è incompatibile con i requisiti dell'articolo 28 del Regolamento Dublino III secondo l'interpretazione che ne fa la CGUE nella sentenza Amayry; in quest'ottica, l'articolo 28 del Regolamento Dublino III prevale sulla normativa nazionale dell'articolo 76a cpv. 4 LStrI (cfr. consid. 5.3.4).

**N. 9.9.3.1 Abrogato**

\* \* \*